



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

DOCUMENTO DI RICERCA

PRINCIPALI INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI ALLA LUCE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Roberto De Luca

Nicola Lucido

AREA DI DELEGA

Finanza aziendale

CONSIGLIERE DELEGATO

Antonio Repaci

17 FEBBRAIO 2023

Sommario

1. PREMESSA	2
2. IL PIANO “INDUSTRIA 4.0”	2
3. CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI	2
3.1. Il percorso normativo	2
3.2. Legge di Bilancio 2022 e “Decreto Aiuti”: le aliquote agevolative	3
3.3. Costi ammissibili: tempistica e determinazione	6
3.4. I beneficiari	7
3.5. Le modalità di fruizione delle agevolazioni e le tempistiche	9
3.6. Gli oneri documentali	9
4. IL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO E NELLE “ZONE ECONOMICHE SPECIALI”	10
4.1. I beneficiari e l’intensità di aiuto	11
5. LA “NUOVA SABATINI”	13
6. IL CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO	16
6.1. Attività ammissibili e intensità delle agevolazioni	16
6.2. Le maggiorazioni per il Mezzogiorno e le aree del sisma del centro-Italia	17
6.3. Le spese ammissibili	18
6.4. Gli oneri documentali e procedurali	19
7. LA DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE	20
8. L’INTENSITÀ DI AIUTO EFFETTIVA E LA CUMULABILITÀ TRA LE MISURE	23



1. Premessa

Il presente documento analizza i principali incentivi a supporto degli investimenti attualmente a disposizione delle imprese. Gli strumenti in oggetto saranno esaminati in relazione alle principali caratteristiche in termini di intensità di aiuto, requisiti oggettivi e soggettivi, modalità di accesso, e così via. L'elaborato, oltre a proporre alcuni esempi operativi che possano essere di supporto al lettore, tratta alcune delle principali criticità di tali meccanismi di aiuto, a partire dalla possibilità di cumulabilità e dal loro impatto fiscale.

2. Il piano "Industria 4.0"

Il "Piano Nazionale Industria 4.0", varato dal Governo nel 2016, ha introdotto una serie di misure organiche e complementari in grado di favorire gli investimenti per l'innovazione e per la competitività delle imprese e dell'intero tessuto economico. Sono state potenziate e indirizzate in una logica 4.0 tutte le agevolazioni già in essere che si erano rilevate efficaci e, per rispondere pienamente alle esigenze emergenti, ne sono state previste di nuove. Il Piano aveva una portata ampia e, nelle intenzioni governative, avrebbe coinvolto *"tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese che vogliono acquisire competitività, offrendo un supporto negli investimenti, nella digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione della produttività dei lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di nuovi prodotti e processi"*¹.

3. Credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali

Lo strumento in esame è frutto di un percorso ormai ultraquinquennale di modifiche e interventi normativi che si sono succeduti nel corso del tempo, modificando le modalità di fruizione e l'intensità delle agevolazioni, come meglio specificato di seguito.

3.1. Il percorso normativo

Tra i primi provvedimenti di rilievo afferenti al Piano Industria 4.0, vanno annoverati indubbiamente quelli relativi all'iperammortamento e al superammortamento. Il primo prevedeva una supervalutazione, dal punto di vista fiscale, pari al 250% per gli investimenti in beni, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0. Tali elementi sono individuati in maniera puntuale

¹ Ministero dello Sviluppo Economico, "Piano Nazionale Industria 4.0", 2016.



all'interno dell'allegato A alla l. 232/2016² (di seguito, anche "Allegato A"³) in relazione ai beni materiali e all'"allegato B" per ciò che concerne i beni immateriali⁴. Il secondo strumento era rivolto agli investimenti in beni "non 4.0" e consentiva inizialmente una sopravvalutazione del 140% rispetto al valore di acquisto⁵.

Tali agevolazioni agivano in maniera automatica, in fase di redazione del bilancio e tramite autocertificazione. La Legge di Bilancio 2020⁶, tuttavia, ha dato il via a un'attività di ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Una delle novità più rilevanti riguarda la sostituzione di super e iperammortamento e l'introduzione di un nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, distinguendo le seguenti tipologie:

- beni materiali "Industria 4.0" inclusi nell'Allegato A della l. 232/2016;
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro;
- beni immateriali "Industria 4.0" individuati nell'Allegato B della l. 232/2016⁷;
- beni ordinari (non "Industria 4.0").

3.2. Legge di Bilancio 2022 e "Decreto Aiuti": le aliquote agevolative

Anche la Legge di Bilancio 2022⁸ (art. 1, comma 44) ha prorogato e rimodulato la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti, distinguendoli in base alla loro natura.

Per ciò che concerne i beni compresi nell'Allegato A (beni materiali funzionali al modello "industria 4.0"), il credito è stato rimodulato come segue:

- periodo d'imposta **2022**⁹:
 - 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
 - 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
 - 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni e 20 milioni;

² Legge del 11/12/2016 n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

³ Definiti come "Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0".

⁴ Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0».

⁵ L'incremento del 40% è stato ridotto al 30% a partire dal gennaio 2018.

⁶ Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Si veda l'art. 1, commi da 184 a 197.

⁷ Dal 2020 tali beni rientrano nell'agevolazione anche se non connessi ad investimenti in beni materiali "Industria 4.0", di cui all'Allegato A).

⁸ Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

⁹ È possibile beneficiare delle aliquote in vigore per il 2022 fino al 30.09.2023 in caso di valida prenotazione, a condizione quindi che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.



- periodi d'imposta compresi **tra 2023 e 2025**:
 - 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
 - 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
 - 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 e 20 milioni.

Il credito può essere esteso fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo.

In relazione ai **beni strumentali immateriali** funzionali ai processi di trasformazione **4.0** (Allegato B), la Legge di Bilancio 2022, pur disponendo una proroga triennale del credito, ne ha ridotto l'intensità (da calcolare su un importo massimo pari a 1 milione), che può essere così sintetizzata:

- 50% nel 2022¹⁰ (ovvero entro il 30.09.2023)¹¹;
- 20% nel 2023;
- 15% nel 2024;
- 10% nel 2025.

Per ciò che concerne i beni ordinari (non 4.0), le agevolazioni terminano al 31.12.2022, a meno che il venditore non abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, che deve essere completato entro il 30.06.2023. L'intensità di aiuto è inferiore rispetto a quanto stabilito per i beni inclusi nell'Allegato A e nell'Allegato B, che può essere sintetizzata come segue:

- altri beni strumentali materiali: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- altri beni strumentali immateriali: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

In base al disposto del comma 1059 della legge di bilancio 2021, il credito d'imposta «*non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive*». L'agevolazione, inoltre, non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili ai sensi dell'art. 61 del TUIR, né ai fini del calcolo del rapporto di deducibilità dei componenti negativi di cui all'art. 109, comma 5 del TUIR¹².

Attesa l'ampiezza delle fattispecie, le variazioni intervenute nell'intensità di aiuto e le relative tempistiche, si ritiene opportuno offrire un quadro riepilogativo sintetico, che tenga conto delle diverse opzioni che le imprese potrebbero trovarsi ad affrontare.

¹⁰ Tale percentuale, inizialmente quantificata nel 20%, è stata incrementata ad opera dell'art. 21 del "Decreto Aiuti" (Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina)".

¹¹ A condizione che entro il 31.12.2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

¹² L. 160/2019, art. 1, comma 192.

Tabella 1 - Aliquota credito d'imposta per tipologia, tempistica dell'investimento e importo

TIPOLOGIA BENE	PERIODO	LIMITE IMPORTO	CREDITO D'IMPOSTA
Bene strumentale materiale 4.0 (All. A)	01.01.2022 / 31.12.2022 ¹³	2,5 milioni	40%
		tra 2,5 e 10 milioni	20%
		tra 10 e 20 milioni	10%
	01.01.2023 / 31.12.2025	2,5 milioni	20%
		tra 2,5 e 10 milioni	10%
		tra 10 e 20 milioni	5%
		tra 10 e 50 milioni per investimenti diretti a transizione ¹⁴	5%
Bene strumentale immateriale 4.0 (All. B)	01.01.2022 / 31.12.2022	1 milione	50% ¹⁵
		1 milione	20%
	01.01.2023 / 31.12.2023	1 milione	15%
		01.01.2024 / 31.12.2024	1 milione
Altri beni strumentali materiali "non 4.0"	01.01.2022 / 31.12.2022 ¹⁶	2 milioni	6%
		01.01.2022 / 31.12.2022 ¹⁷	1 milione

Giova sottolineare come il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni, sia da interpretare come valore da individuare su base annuale. Depone in tal senso la relazione tecnica alla Legge di bilancio 2022, nella quale gli effetti della proroga triennale e della rimodulazione del credito di imposta sono stati illustrati in un'apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (2023, 2024 e 2025). Di conseguenza, come confermato dall'AdE (Circolare 14/E del 2022) si ritiene che il plafond

¹³ Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30.09.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo.

¹⁴ Tali investimenti saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁵ In base al "Decreto Aiuti" (art. 21) l'aliquota è pari al 50% solo per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022, ovvero entro il termine più ampio del 30.06.2023, a condizione che entro il 31.12.2022 siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisto e il venditore abbia accettato il relativo ordine.

¹⁶ Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

¹⁷ Il credito d'imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.



previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio.

3.3. Costi ammissibili: tempistica e determinazione

Per quanto riguarda l'individuazione del periodo da considerare al fine dell'applicazione dell'aliquota corretta di credito d'imposta, in assenza di ulteriori indicazioni, è possibile fare riferimento alla Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), nella quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell'iper-ammortamento. Il documento, in merito al "momento di effettuazione dell'investimento" rilevante ai fini della spettanza dell'agevolazione, chiarisce che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR¹⁸.

Per la determinazione del costo rilevante ai fini del credito d'imposta, il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che lo stesso debba essere determinato comprendendo dunque "anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali"¹⁹, ai sensi dell'art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR.

In relazione alla modalità di acquisizione dei beni, l'Agenzia ha a più riprese sottolineato la possibilità di fare ricorso al leasing, sulla base di un principio di "sostanziale" equivalenza tra l'acquisto e l'acquisizione del bene stesso tramite contratto di locazione finanziaria (Risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009). Tale criterio è finalizzato ad assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli condizioni di mercato, la necessaria neutralità fiscale della scelta aziendale tra acquisizione dei beni in proprietà o in *leasing*. In questo caso, il valore di riferimento per il calcolo del credito spettante, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Costituisce una componente del costo l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19-*bis* 1 del d.P.R. 633/1972, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-*bis* della norma. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi dell'art. 19, comma 5. In quest'ultima ipotesi l'imposta parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata, non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d'acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.

¹⁸ In base a tale norma, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

¹⁹ Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.



In relazione agli investimenti effettuati mediante locazione finanziaria, nel caso in cui per l'utilizzatore l'IVA sui canoni di locazione sia indetraibile, ai fini dell'agevolazione assume rilievo anche l'IVA pagata dal locatore sull'acquisto del bene.

Possono essere oggetto di credito d'imposta anche beni di valore unitario inferiore a 516,46 euro, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre l'intero costo del bene nell'esercizio di sostenimento.

Nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia usufruito di contributi finalizzati all'acquisizione di beni agevolati, la circolare n. 4/E del 2017 ha precisato che il costo deve essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione degli stessi, fatte salve le limitazioni relative al cumulo delle agevolazioni (*infra*)²⁰.

3.4. I beneficiari

La misura si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali. Sono compresi tra i beneficiari del credito d'imposta per gli investimenti in altri beni strumentali "ordinari" anche agli esercenti arti e professioni, i soggetti aderenti al regime forfetario, le imprese agricole e le imprese marittime. In base a quanto indicato dalla Circolare AdE N. 9/E 2021, possono accedere alle agevolazioni anche:

- gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata;
- le imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 del TUIR;

²⁰ Sul punto, un elemento di supporto è fornito anche dalla circolare del Mef 33/2021, che ha precisato che il doppio finanziamento è un concetto differente e non sovrapponibile con quello di cumulo di agevolazioni, e dalla risposta ad interpello della DRE Sardegna (921-248/2022).



- le reti d'impresa (sia "reti contratto"²¹ che "reti soggetto"²²), nelle modalità chiarite dalla Circolare 4/E del 15 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate;
- le società tra professionisti titolari di reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l. 183/2011²³ e del d.m. 34/2013²⁴;
- le associazioni tra professionisti di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR, limitatamente agli investimenti in beni ordinari dell'art. 1, commi 1054 e 1055, della l. 178/2020;
- i soggetti che intraprendono l'attività a partire dal periodo d'imposta in corso al 16.11.2020.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In base al comma 1052 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2021, la fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori²⁵.

²¹ In questo caso, possono verificarsi due ipotesi:

- 1) l'investimento viene effettuato dall'organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza: in tal caso, l'acquisto produce la diretta imputazione dell'operazione ai singoli partecipanti, traducendosi nell'obbligo del fornitore di fatturare a questi ultimi, per la parte di prezzo ad essi imputabile, l'operazione passiva posta in essere dall'organo comune;
- 2) l'investimento viene effettuato dalla singola impresa o dall'impresa "capofila" che opera senza rappresentanza: in tal caso, l'acquisto non comporta alcun effetto diretto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto e la singola impresa o l'eventuale "capofila" dovrà "ribaltare" il costo ai partecipanti per conto dei quali ha agito, emettendo fattura per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.

Pertanto, in relazione ai costi concernenti investimenti in beni strumentali nuovi, fatturati o "ribaltati" alle singole imprese retiste, sono queste ultime che hanno diritto al credito d'imposta sulla quota parte del costo di propria competenza. In altri termini, il credito di imposta verrà applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete in relazione alla:

- quota di costi di competenza del periodo d'imposta alle stesse direttamente imputati, laddove gli investimenti, effettuati in esecuzione del programma comune di rete, siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l'ufficio di organo comune (che agisce in veste di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti);
- quota di costi a queste "ribaltati", laddove gli investimenti siano stati posti in essere da un'impresa della rete o dall'impresa "capofila" (che operano senza rappresentanza).

²² Coerentemente con la diversa configurazione che nella "rete-soggetto" assumono i rapporti tra le imprese partecipanti e la "rete", ne deriva che, nel caso in cui il programma di rete preveda l'esecuzione di investimenti in beni strumentali nuovi, l'effettuazione degli stessi è imputabile alla "rete-soggetto", la quale, risultando essere un'"impresa" è, pertanto, il soggetto destinatario dell'agevolazione.

La "rete-soggetto", quindi, applicherà in modo autonomo il meccanismo di calcolo del credito di imposta avendo riguardo ai costi relativi agli investimenti ammissibili effettuati in esecuzione del programma comune di rete, di competenza del periodo di imposta in cui intende avvalersi dell'agevolazione, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili.

²³ Legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

²⁴ Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183".

²⁵ È necessario che il DURC risulti in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.



3.5. Le modalità di fruizione delle agevolazioni e le tempistiche

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione²⁶. La regola generale prevede che il credito sia utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a decorrere:

- dall'anno di entrata in funzione per i beni ordinari ("non 4.0");
- dall'anno di avvenuta interconnessione per i beni "4.0" (di cui agli allegati A e B).

Di recente, ad opera del "Decreto Sostegni *bis*"²⁷ (art. 20) è stata prevista anche la possibilità di utilizzare il credito in un'unica soluzione, anche se tale opzione è limitata a:

- investimenti in beni ordinari ("non 4.0");
- effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
- soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni²⁸.

Nel caso in cui la quota annuale del credito – o parte di essa – non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo, andando così eventualmente a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.

3.6. Gli oneri documentali

Per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020, le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021.

In relazione ai beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali ("4.0"), i beneficiari sono tenuti a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione

Diversamente, il DURC "irregolare" (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d'imposta spettante. Nel caso in cui il credito (*rectius*, la quota annuale del credito d'imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito. In tale eventualità, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all'obbligo di versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà applicazione la sanzione di cui all'art. 13, comma 4, del d.lgs. 471/1997, prevista per l'utilizzo del credito di imposta "in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti", pari al 30% del credito utilizzato.

²⁶ L'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, come il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Con la circolare n. 28/E del 2014 è stato, inoltre, chiarito che sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.

²⁷ Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

²⁸ L'Agenzia (Circolare N. 9/E del 2021) ritiene che la verifica del limite dimensionale, ai fini della fruizione in un'unica quota del credito d'imposta, vada effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene. Del resto, una differente interpretazione potrebbe rendere non possibile l'utilizzazione del credito nell'anno di effettuazione dell'investimento laddove tale anno coincidesse con quello dell'entrata in funzione, non essendo noto in corso d'anno il volume di ricavi o di compensi che saranno conseguiti nell'anno stesso.



accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tuttavia, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante²⁹.

4. Il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno e nelle "Zone Economiche Speciali"

La legge di stabilità 2016³⁰ (art. 1, commi 98 - 108) ha istituito un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (CIM)³¹ che, pur essendo inizialmente previsto fino al 31.12.2016, nel corso degli anni è stato prorogato, fino ad estendere la sua validità al 31.12.2023, ad opera della Legge di Bilancio 2023³² (art. 1, commi 265-266), che ha provveduto alla sua copertura per poco meno di 1,5 miliardi a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2021-2027.

Con risposta all'interpello n. 131/2022, l'Agenzia delle entrate ha ribadito che, ai fini dell'agevolazione in oggetto, l'investimento deve avere carattere di novità (cfr. Circolare n. 34/E del 2016)³³. Al riguardo, si ricorda che sono agevolabili gli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature varie (anche sostenute attraverso locazione finanziarie) relativi a:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

L'art. 4 del d.l. 91/2017³⁴, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese, ha previsto la possibilità di istituire le c.d. ZES (Zone Economiche Speciali), all'interno delle quali è possibile beneficiare di agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrative. A partire dal 01.06.2021, in base all'art. 5, comma 2 della norma, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo

²⁹ Nella circolare dell'Agenzia delle entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4 del 30 marzo 2017 (cfr. par. 6.3), è stato precisato che l'acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell'attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime agevolativo.

³⁰ Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

³¹ Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

³² Legge 29 dicembre 2022, n. 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025".

³³ Al riguardo, gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 precisano che le nuove attività non devono essere uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stesso stabilimento e, pertanto, devono essere esclusi dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati "investimenti iniziali".

³⁴ Decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, "Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno".



dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Giova sottolineare come, rispetto al CIM, il credito d'imposta ZES sia stato ampliato, comprendendo anche l'acquisto di immobili strumentali agli investimenti. Al fine di fornire ulteriori incentivi agli investimenti nelle Zone Economiche Speciali, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 37 del d.l. 36/2022³⁵, a partire dal 01.05.2022, Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Giova sottolineare, ad ogni modo, come non sia possibile beneficiare del credito di imposta in argomento per l'acquisto di immobili strumentali all'interno delle aree ZES tra imprese, tra le quali intercorre un rapporto di controllo e/o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile³⁶.

Dal punto di vista operativo, il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione attraverso il modello F24, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.

4.1. I beneficiari e l'intensità di aiuto

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà³⁷.

³⁵ Decreto legge del 30 aprile 2022 n. 36, "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

³⁶ L'art. 5 del d.l. 91/2017 (art. 4, comma 5), stabilisce che "L'agevolazione [...] è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14". Il citato articolo 14, rubricato "Aiuti a finalità regionale agli investimenti", stabilisce che "Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, punto 49 o punto 51, sono presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente".

³⁷ Così come definite dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

A tal fine occorre rappresentare che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, par. 1 n. 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 un'impresa è considerata in difficoltà, se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due-diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. ò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;



Per i crediti d'imposta Sisma, ZES e ZLS sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura.

Il credito d'imposta Mezzogiorno è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni³⁸, entro il limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di:

- 3 milioni di euro per le piccole imprese;
- 10 milioni di euro per le medie imprese;
- 15 milioni di euro per le grandi imprese.

La determinazione delle soglie massime attualmente in vigore ha superato la previgente normativa, secondo la quale i limiti in questione erano riferiti al costo dei beni al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta, relativi alle medesime categorie di beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Per gli investimenti effettuati a partire dal 01.03.2017, il credito d'imposta (come confermato dalla Circolare AdE n. 12/E del 2017), per le regioni del Mezzogiorno (tranne Abruzzo e Molise) è determinato secondo le seguenti aliquote³⁹:

- 45% per le piccole imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 25% per le grandi imprese.

La legge di Bilancio 2022⁴⁰ (art. 1, comma 175), legge n. 234/2021) ha riformulato il comma 98 dell'art. 1, della l. 208/2015, adeguando il perimetro geografico di applicazione dell'agevolazione, per l'anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027⁴¹. La modifica riguarda, in particolare, le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in

-
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".

³⁸ Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

³⁹ Per gli investimenti effettuati in un periodo precedente, le aliquote sono pari, rispettivamente al 20%, 15% e 10% in relazione alla dimensione aziendale. Tuttavia, qualora l'investimento abbia avuto inizio precedentemente all'entrata in vigore delle modifiche del regime d'aiuto e si concluda successivamente al 28 febbraio 2017 trova applicazione il limite più elevato per l'intero progetto.

⁴⁰ Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

⁴¹ La Carta è stata approvata dalla Commissione europea con decisione C (2021) 8655 del 02.12.2021. Successivamente, con decisione della Commissione europea C (2022) 1545 del 18.03.2022, è stata integrata la Carta per definire le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale agli investimenti in deroga all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (c.d. zone "c").

deroga ai sensi della lettera a) dell'art. 107, paragrafo 3, del TFUE. Le zone della regione Abruzzo rientrano, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c), dell'art. 107, paragrafo 3.

Di conseguenza, per gli investimenti in tali regioni, le aliquote del credito d'imposta sono differenti rispetto a quelle ordinarie. La misura delle agevolazioni, suddivisa per dimensione aziendale e localizzazione dell'investimento, può essere sintetizzata come segue:

Tabella 2 - Credito d'imposta Mezzogiorno: suddivisione per dimensione aziendale e localizzazione

REGIONI	PICCOLE	MEDIE	GRANDI
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna	45%	35%	25%
Abruzzo	30%	20%	10%
Molise (beni acquistati fino al 31.12.2021)	30%	20%	10%
Molise (beni acquistati dal 01.01.2022)	45%	35%	25%

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo tali beni dagli investimenti agevolati. Entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni non devono essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione. In tali eventualità, il credito d'imposta sarebbe rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, tali disposizioni si applicano anche se non viene esercitato il riscatto⁴².

5. La “Nuova Sabatini”

Ulteriore misura di sostegno alla realizzazione di investimenti è rappresentata dalla Nuova Sabatini, destinata alla micro, piccole e medie imprese (MPMI) che non si trovino in situazione di difficoltà finanziaria⁴³. L'agevolazione ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e di sostenere l'acquisto (anche attraverso leasing) di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

I beni devono essere nuovi e, nel caso in cui siano riferiti alle immobilizzazioni materiali, devono essere classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 2424 del codice civile, come indicato nel principio contabile OIC n.16, o riferirsi a software e tecnologie digitali. Non

⁴² Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo tali disposizioni è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

⁴³ Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti: (i) attività finanziarie e assicurative; (ii) attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.



sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di singoli componenti o parti di macchinari;
- inclusione di soli beni nuovi;
- correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione rispetto all’attività produttiva svolta dall’impresa;
- avvio successivo alla domanda di finanziamento⁴⁴;
- durata massima pari a 12 mesi⁴⁵, decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento⁴⁶;
- capitalizzazione e permanenza nell’attivo dell’impresa per almeno tre anni dalla data di completamento dell’investimento e, in tale lasso di tempo non devono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo.

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia pubblica del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

- di durata non superiore a 5 anni (comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 12 mesi);
- di importo compreso tra € 20.000 e 4 milioni;
- interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Un’impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative a investimenti diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 4 milioni.

Il contributo del MISE è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

- 2,75% per gli investimenti ordinari;

⁴⁴ Per avvio dell’investimento si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.

⁴⁵ La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 415) ha prorogato di sei mesi tale termine, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

⁴⁶ Per l’individuazione della “data di ultimazione dell’investimento” si fa riferimento alla data di emissione dell’ultimo titolo di spesa ammissibile che nel caso di finanziamento ordinario coincide con l’ultima fattura e, in caso di leasing, con la data dell’ultimo verbale di consegna. Tale data non coincide con la data di collaudo, né di messa in opera, immatricolazione, ecc. del bene agevolato né tantomeno di pagamento della fattura.

- 3,575% per gli investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”⁴⁷ e investimenti *green* (a partire dal 01.01.2023)⁴⁸.

La quantificazione del contributo effettivo, in base all’importo e alla tipologia dell’investimento, può essere esemplificata come segue.

Tabella 3 - Esempio di calcolo del contributo “Nuova Sabatini”

	SEMESTRI	TASSO
Investimento ordinario	10	2,75%
Importo finanziamento	€ 100.000	
Contributo	€ 7.717	

	SEMESTRI	TASSO
Investimento “industria 4.0”	10	3,575%
Importo finanziamento	€ 100.000	
Contributo	€ 10.092	

Giova sottolineare come il tasso di interesse praticato della banca sia influenzato dal costo della provvista, dal grado di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non esiste, dunque, correlazione tra costo del finanziamento e il contributo, che è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie in quote annuali, secondo la scansione temporale riportata nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.

A partire dal 01.01.2022, l’erogazione del contributo può avvenire in un’unica soluzione per le domande in cui l’importo del finanziamento deliberato non sia superiore a 200.000 euro (secondo il disposto dell’art. 1, comma 48, della l. 234/2021).

L’importo del contributo influenza anche gli oneri documentali atteso che, come previsto dal d.lgs. 159/2011, è richiesta la certificazione antimafia, da acquisire da parte del Ministero, per contributi che superano la soglia di € 150.000 e per finanziamenti superiori a:

- € 1.943.699 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all’acquisto di beni strumentali oggetto di “investimenti ordinari”;
- € 1.486.199 nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all’acquisto di beni strumentali oggetto di “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.”

La Legge di Bilancio 2023 ha incrementato di 30 milioni per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziare a favore della misura.

⁴⁷ I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n. 14036.

⁴⁸ Si tratta di «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.



6. Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo

La misura si pone l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, Design e ideazione estetica.

Le agevolazioni sono rivolte a tutte le imprese, ad eccezione di quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 231/2001. La fruizione dei benefici è in ogni caso subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta ricerca e sviluppo, che non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello i cui costi sono stati sostenuti.

6.1. Attività ammissibili e intensità delle agevolazioni

L'intensità di aiuto, gli importi massimi e le agevolazioni previste variano in base alle attività cui si riferiscono:

- 1) In relazione alle attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, fino al 31.12.2022, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% della relativa base di calcolo⁴⁹, nel limite massimo annuale di 4 milioni. Dal 01.01.2023, fino al 31.12.2031, il credito d'imposta è pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni. I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall'art. 2 del decreto 26 maggio 2020 del MISE che le distingue in ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE⁵⁰.
- 2) Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al 31.12.2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni. Dal 01.01.2024, fino al 31.12.2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni.
- 3) Per ciò che concerne le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è

⁴⁹ Al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi eventualmente a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

⁵⁰ Frascati Manual 2015 - Guidelines for collecting and reporting data on research and experimental development. <https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm>.



riconosciuto, fino al 31.12.2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni. Dal 01.01.2023 al 31.12.2023, il credito è riconosciuto in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 4 milioni. A partire dal 01.01.2024, fino al 31.12.2025, l'agevolazione è pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni. I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono indicati dagli artt. 3 e 5 del succitato decreto ministeriale, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE⁵¹.

- 4) Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti), il credito d'imposta è riconosciuto, fino al 31.12.2023, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni. A partire dal 01.01.2024, e fino al 31.12.2025, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni. I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono individuati dall'art. 4 del succitato decreto ministeriale.

Le diverse aliquote, suddivise in base alla tipologia di attività, sono sintetizzate nella tabella seguente.

Tabella 4 - Misura e limiti del credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design

		2022	2023	2024 - 2025	2026 - 2031
Ricerca e sviluppo	Aliquota	20%	10%	10%	10%
	Limite importo	4 milioni	5 milioni	5 milioni	5 milioni
Innovazione tecnologica	Aliquota	10%	10%	5%	-
	Limite importo	2 milioni	2 milioni	2 milioni	-
Innovazione 4.0/green	Aliquota	15%	10%	5%	-
	Limite importo	2 milioni	2 milioni	4 milioni	-
Design	Aliquota	10%	10%	5%	-
	Limite importo	2 milioni	2 milioni	2 milioni	-

6.2. Le maggiorazioni per il Mezzogiorno e le aree del sisma del centro-Italia

Il d.l. 34/2020⁵² ("Decreto Rilancio"), all'art. 244, ha incrementato per il 2020 l'entità del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo, anche in ambito COVID-19, a favore delle imprese che operano:

- nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- nelle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (Lazio, Marche e Umbria).

⁵¹ Oslo Manual 2018 - Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition. <https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm>.

⁵² Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".



L'intensità massima dell'incentivo varia in base alle dimensioni aziendali ed è pari al:

- 45% per le piccole imprese;
- 35% per le medie imprese;
- 25% per le grandi imprese.

La legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 268) ha prorogato le agevolazioni per le imprese del Mezzogiorno anche per l'anno 2023.

6.3. Le spese ammissibili

Anche le spese ammissibili cambiano nell'ambito delle diverse attività, così come identificate al paragrafo precedente:

- 1) per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese ammissibili sono individuate al comma 200 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020:
 - personale (relative a ricercatori e tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S)⁵³;
 - quote di ammortamento relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo⁵⁴;
 - contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta⁵⁵;
 - quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale⁵⁶;
 - servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili⁵⁷;
 - materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili.

⁵³ Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a trentacinque anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell'educazione (Isced) dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

⁵⁴ In caso di locazione finanziaria, rilevano le quote capitali dei canoni nel limite massimo dell'importo fiscalmente deducibile nello stesso periodo d'imposta ai sensi dell'art. 102, comma 7, del TUIR. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale. Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell'impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di ricerca e sviluppo.

⁵⁵ Nel caso di contratti di ricerca *extra muros* stipulati con università e istituti di ricerca nonché con start-up innovative, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

⁵⁶ Nel limite massimo complessivo di 1 milione e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

⁵⁷ Nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili.



2) Per le Attività di innovazione tecnologica, il riferimento è al comma 201 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 e le spese ammissibili sono relative a:

- personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa;
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica;
- contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili;
- servizi di consulenza ed equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili;
- materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica.

3) Attività di design e ideazione estetica (comma 202), le spese ammissibili sono quelle relative a:

- personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campioni;
- contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta;
- servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili;
- materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta⁵⁸.

6.4. Gli oneri documentali e procedurali

Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai

⁵⁸ Nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale ammissibili.



progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.

Al fine di favorire l'applicazione del credito d'imposta "in condizioni di certezza operativa", il d.l. 73/2022⁵⁹ ("Decreto Semplificazioni"), all'art. 23, ha stabilito che le imprese possano richiedere "una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta⁶⁰.

In ultimo, al fine di perfezionare gli adempimenti volti alla fruizione dell'agevolazione, sarà necessario effettuare un'apposita comunicazione al MISE e indicare il credito d'imposta nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

7. La definizione della dimensione aziendale

Come in precedenza evidenziato, in molti casi l'ammissibilità ad alcune forme di agevolazioni, o l'intensità delle stesse varia in base alle dimensioni aziendali.

Per la verifica di tale criterio, è necessario fare riferimento alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. L'individuazione di alcuni parametri volti a indentificare la dimensione aziendale nasce dalla necessità di elaborare misure a favore delle PMI basate su una definizione comune, in mancanza della quale potrebbe emergere un'applicazione non uniforme delle politiche, e di conseguenza, una distorsione della concorrenza tra gli Stati membri⁶¹. In base al disposto dell'art. 2 della Raccomandazione, gli elementi da considerare per la determinazione della dimensione aziendale, che fanno riferimento al personale, all'attivo patrimoniale e al fatturato, consentono di effettuare la seguente definizione:

⁵⁹ Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73, "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali".

⁶⁰ Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto semplificazioni fiscali, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

⁶¹ Un'impresa in uno Stato membro, ad esempio, potrebbe essere ammissibile agli aiuti, mentre un'impresa in un altro Stato membro avente le stesse dimensioni e una struttura analoga potrebbe non esserlo. La definizione comune contribuisce a migliorare la coerenza e l'efficacia della politica in materia di PMI in tutta l'UE. Ciò è tanto più necessario se si considera l'ampia interazione esistente tra le misure nazionali e quelle dell'UE destinate ad assistere le PMI in settori quali lo sviluppo regionale e il finanziamento della ricerca.

- le microimprese impiegano meno di 10 occupati e realizzano un fatturato annuo, o presentano un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni;
- le piccole imprese impiegano meno di 50 occupati e realizzano un fatturato annuo, o presentano un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni;
- le medie imprese impiegano meno di 250 occupati e realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni, o presentano un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni.

Le imprese che impiegano almeno 250 unità lavorative sono considerate di grande dimensione, come meglio specificato nella tabella seguente.

Tabella 5 - Parametri per la definizione di PMI

Categoria di impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	Fatturato annuo	o	Totale di bilancio annuo
Medie imprese	< 250	≤ 50 milioni di euro	o	≤ 43 milioni di euro
Piccole imprese	< 50	≤ 10 milioni di euro	o	≤ 10 milioni di euro
Microimprese	< 10	≤ 2 milioni di euro	o	≤ 2 milioni di euro

Fonte: Commissione Europea, "Guida dell'utente alla definizione di PMI"

Il criterio degli effettivi (espressi in ULA) riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale, su base temporanea e stagionale e comprende le seguenti categorie:

- dipendenti;
- persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, secondo la legislazione nazionale, sono considerate come gli altri dipendenti (possono essere inclusi anche i lavoratori su base temporanea o *ad interim*);
- proprietari-gestori;
- soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa offerti.

Non sono inclusi nel calcolo gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione professionale, nonché i dipendenti in congedo di maternità o parentale. Ai fini del corretto calcolo dei suddetti parametri, la definizione comunitaria opera una ulteriore distinzione, collocando le imprese in tre diverse categorie, in base ai tipi di rapporti che possono stabilirsi tra i vari soggetti, al fine di ottenere un'immagine realistica della situazione economica della società ed escludere quelle che non sono vere e proprie PMI. Le categorie in questione sono le seguenti:



- impresa autonoma, se è completamente indipendente o ha una o più partecipazioni di minoranza (ciascuna inferiore al 25%) con altre imprese. Un'impresa può ancora essere considerata autonoma, e quindi priva di imprese associate, anche se questa soglia del 25 % è raggiunta o superata da uno dei seguenti tipi di investitori:
 - società pubbliche di partecipazione, società di capitali di rischio e «*business angels*»;
 - università e centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti;
- impresa associata, se la partecipazione con altre imprese arriva almeno al 25%, ma non supera il 50%. In questo caso, l'impresa oggetto di valutazione deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'impresa associata al momento di determinare la propria ammissibilità alla condizione di PMI. Questa proporzione rifletterà la percentuale di quote o di diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta;
- impresa collegata, se sussiste almeno una delle seguenti condizioni⁶²:
 - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un'altra impresa;
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
 - un contratto tra imprese o una disposizione nello statuto di un'impresa conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
 - un'impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

In questo caso, ai fini del calcolo della dimensione aziendale, è necessario sommare il 100% dei dati relativi alla società collegata. Nel caso in cui il rapporto tra imprese sussista non direttamente ma tramite persone fisiche, il rapporto di associazione o collegamento si configurerà laddove le aziende operino sullo stesso mercato o su mercati contigui⁶³.

Uno degli aspetti maggiormente dibattuti nell'ambito della determinazione della dimensione aziendale riguarda l'aspetto cronologico relativo al superamento di una delle soglie in precedenza evidenziate. Sul punto, l'art. 4, paragrafo 2, garantisce stabilità e certezza alle imprese vicine alle soglie e che

⁶² Nel caso di franchising, due imprese che hanno tale rapporto non sono necessariamente collegate. Ciò dipende dalle condizioni di ciascun accordo di franchising. Tuttavia, se l'accordo di franchising crea uno dei quattro rapporti elencati precedentemente, le imprese sono da considerarsi collegate.

⁶³ mercati contigui o i mercati confinanti strettamente collegati sono mercati in cui i prodotti o servizi sono complementari gli uni agli altri o appartengono a una serie di prodotti generalmente acquistata dal medesimo gruppo di clienti per lo stesso uso. Anche le relazioni verticali in una catena di valore dovrebbero essere prese in considerazione. Un mercato rilevante comprende «tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati». Anche le considerazioni dal lato dell'offerta possono svolgere un ruolo importante e il risultato dell'esercizio dipende dalla natura della questione relativa alla concorrenza in esame. Ogni caso deve essere pertanto rivisto in base ai propri meriti e al proprio contesto particolare.

corrono il rischio di superarle temporaneamente in un anno particolare e/o in mercati volatili. Pertanto, se l'impresa durante l'anno di riferimento supera le soglie finanziarie o di ULA previsti, questa circostanza non comporta l'immediata modifica della sua situazione, in quanto conserverà la condizione di PMI con la quale ha iniziato l'anno. Tale condizione, tuttavia, sarà persa laddove il superamento dei limiti avvenga per due esercizi consecutivi. Allo stesso modo, un'impresa acquisirà la condizione di PMI se era precedentemente considerata grande, ma è ricaduta al di sotto dei tetti stabiliti per due esercizi consecutivi, come si evince dalla tabella seguente.

Tabella 6 - Superamento delle soglie e mantenimento della condizione di PMI

CASO N.	N (ANNO DI	N-1	N-2	CONDIZIONE DI PMI
1	PMI	non-PMI	non-PMI	non-PMI
2	PMI	PMI	non-PMI	PMI
3	PMI	PMI	PMI	PMI
4	PMI	non-PMI	PMI	PMI
5	non-PMI	PMI	PMI	PMI
6	non-PMI	non-PMI	PMI	non-PMI
7	non-PMI	PMI	non-PMI	non-PMI
8	non-PMI	non-PMI	non-PMI	non-PMI

Fonte: rielaborazione da Commissione Europea, "Guida dell'utente alla definizione di PMI"

L'articolo 4, paragrafo 2, tuttavia, non si applica alle imprese che superano le soglie pertinenti per le PMI in seguito a un cambiamento di proprietà conseguente a una fusione o a un'acquisizione, situazione che di solito non è considerata temporanea e non è soggetta a volatilità. Le imprese oggetto di un cambiamento di proprietà devono essere valutate sulla base della loro struttura azionaria al momento della transazione, non al momento della chiusura degli ultimi conti. In questo caso, pertanto, la perdita della condizione di PMI potrebbe essere immediata.

8. L'intensità di aiuto effettiva e la cumulabilità tra le misure

Per quanto riguarda il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali, in caso di concomitanza con altri incentivi che sovvenzionano i medesimi costi, il comma 1059 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 consente il cumulo dell'agevolazione in esame con le altre misure di favore, nel presupposto che l'ammontare cumulato dei vari benefici non risulti superiore al costo sostenuto, tenendo conto, a tal fine, anche del beneficio dato dall'irrelevanza ai fini fiscali del credito d'imposta.

Di recente, l'Agenzia delle entrate (Risposta ad Interpello n. 360 del 16.09.2020) ha ribadito la possibilità di cumulare credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e investimenti in beni strumentali, nel rispetto del costo complessivamente sostenuto, sia per beni materiali ordinari, sia per beni materiali 4.0. Con la Circolare 9/E del 2021, tale concetto è stato ribadito, consentendo il cumulo

⁶⁴ Ultimo periodo contabile approvato.



(nei limiti citati) con altre misure agevolative (di tipo fiscale e non)⁶⁵. Eventuali ulteriori limitazioni alla fruizione del credito di imposta possono derivare dalla circostanza che siano le discipline di tali altre misure di favore a prevedere un divieto di cumulo con altre disposizioni agevolative. Alle stesse conclusioni l'AdE (Risposta n. 332/2022) è giunta in relazione al credito d'imposta per investimenti in aree ZES.

Giova sottolineare come, di recente, la possibilità di cumulo degli incentivi ha conosciuto un nuovo momento di incertezza in seguito all'emanazione della Circolare MEF n. 21 del 14.10.2021⁶⁶ in tema di PNRR, nell'ambito della quale si esplicitava il divieto di doppio finanziamento espressamente previsto dalla normativa europea⁶⁷, il quale stabilisce che lo stesso costo di un investimento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Le rimostranze e i dubbi da più parte sollevati sono state chiarite definitivamente con la Circolare MEF n. 33 del 31.12.2021, effettuando una distinzione tra i concetti di doppio finanziamento e di cumulo.

In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, in base al quale "il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "[...] a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo [...]" (divieto di doppio finanziamento).

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto "doppio finanziamento", che rimane in ogni caso vietato. In relazione alle misure agevolative finora analizzate, il MEF stabilisce esplicitamente che i concetti sopra esposti valgono anche *"per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l'investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche"*.

⁶⁵ Se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Qualora, invece, il risultato della somma fosse superiore, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici (fiscali e non) concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

⁶⁶ "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR".

⁶⁷ Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.



Ai fini della possibilità di cumulo e dei relativi limiti, il calcolo dell'effettivo incentivo, che deve tenere conto del beneficio fiscale può essere meglio chiarito attraverso il ricorso a un esempio pratico, ipotizzando l'acquisto di beni strumentali "4.0" nell'anno 2021 (con aliquota agevolativa pari al 50%).

Tabella 7 - Esempio di calcolo delle agevolazioni effettive

A	Investimento	1.000.000
B	Credito imposta CIM (45%)	450.000
C	Credito imposta beni 4.0 (50%)	500.000
D	Risparmio IRES (24%) su credito 4.0	120.000
E	Risparmio IRAP (3,9%) su credito 4.0	19.500
Totale agevolazioni (B + C + D + E)		1.089.500

Come si evince dalla tabella sopra riportata, nel caso di specie le agevolazioni complessive supererebbero il costo di acquisto e, di conseguenza, dovranno essere rideterminate al fine di rientrare nella soglia massima consentita. A tale scopo, ipotizzando di mantenere invariato l'intensità di aiuto relativa al credito CIM, è possibile agire sull'aliquota relativa al credito d'imposta 4.0, che dovrà essere ridotta fino a circa il 43%, come specificato di seguito.

Tabella 8 - Rimodulazione delle agevolazioni

A	Investimento	1.000.000
B	Credito imposta CIM (45%)	450.000
C	Credito imposta beni 4.0	430.000
D	Risparmio IRES (24%) su credito 4.0	103.200
E	Risparmio IRAP (3,9%) su credito 4.0	16.770
Totale agevolazioni (B + C + D + E)		999.970

Per quanto riguarda la Nuova Sabatini, le regole di limitazione al cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili siano inquadrabili come aiuti di Stato⁶⁸; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese, le quali non configurano aiuti di Stato.

L'ammissibilità del cumulo con super ammortamento e iper ammortamento stabilita dalla Circolare AdE n. 4/E del 30.03.2017 può essere dunque traslata al credito d'imposta per investimenti in beni

⁶⁸ In caso contrario, le agevolazioni sarebbero cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste da:

- art. 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese ed il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese;
- art. 14, comma 12, del Regolamento (UE) n. 702/2014, per le imprese operanti nel settore agricolo, ossia il 50% dei costi ammissibili, nelle Regioni meno sviluppate ed il 40% nelle altre Regioni;
- art. 95, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 508/2014, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, ossia il 50% dei costi ammissibili.



strumentali in precedenza analizzato. La cumulabilità è ammessa altresì in relazione al CIM, qualora l'agevolazione concedibile nell'ambito della Nuova Sabatini, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, non superi l'intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 del Decreto interministeriale del 25 gennaio 2016⁶⁹.

⁶⁹ 1. Per le imprese diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 17 del regolamento GBER. 2. Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento. 3. Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (UE) n. 1388/2014.